

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.20 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

**La Società Sorgenti S. Stefano S.p.A.**

**PRESENTA**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ai sensi del D.Lgs. 152/2006, le **seguenti osservazioni** al

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. 0004195/DVA del 23/02/2017

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato.

Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto di Ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominato "Monte Cavallo" – Richiedente Shell Italia E&P S.p.A

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro: interferenze dirette con la concessione mineraria per acque minerali e termali "Santo Stefano" nel comune di Montesano sulla Marcellana (SA).

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera  
 Ambiente idrico  
 Suolo e sottosuolo  
 Rumore, vibrazioni, radiazioni  
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)  
 Salute pubblica  
 Beni culturali e paesaggio  
 Monitoraggio ambientale





## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il perimetro del Permesso di Ricerca "Monte Cavallo", di cui alla istanza di domanda presentata da Shell Italia E&P S.p.A., interferisce direttamente sia con la Concessione Mineraria "Santo Stefano" (Decreto N. 14 del 29/06/2011 della Giunta Regionale della Campania), il cui perimetro è quasi interamente compreso nel perimetro del Permesso di Ricerca richiesto da Shell, sia con le relative aree di salvaguardia approvate e vigenti.

La concessione di acque minerali e termali "**SANTO STEFANO**" in Comune di MONTESANO S.M. (SA), originariamente assentita con Decreto del Prefetto di Salerno del 23/07/1964, è sempre stata rinnovata nel corso degli anni. Da ultimo con DD n. 14 del 29/06/2011 la concessione mineraria è stata rinnovata per 15 anni a seguito di un procedimento avviato con istanza presentata in data 23/10/2008 al n. di prot. 880347, in data 04/10/2010 ai n. di prot. 791964 ed in data 05/11/2010 al n. di prot. 883284 al Settore Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania, e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) dal 26/10 al 10/11/2010, sul BURC n. 75 del 15/11/2010 e in data 20/11/2010, sui quotidiani "Repubblica" e "La Città", senza osservazioni né opposizioni.

Il procedimento avviato dalla SHELL ITALIA E&P S.P.A si pone in evidente contrasto oltre che con la normativa nazionale e regionale vigente, con pregresse determinazioni assunte dall'amministrazione regionale, costitutive di posizioni giuridiche e di legittime aspettative nel lungo periodo, con esigenze di tutela ambientale di beni facenti parte del patrimonio indisponibile regionale.

Già il RD 1443/1927 includeva all'art. 2 tra le miniere, tanto le acque minerali e termali che i combustibili solidi liquidi e gassosi; la normativa nazionale prevedeva, poi, all'epoca, espressamente, all'art. 11 del RD 1443/1927 che: "Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti."

E' pacifica la incompatibilità tra la coltivazione delle acque minerali e degli idrocarburi liquidi e gassosi.

L'art. 6 del DM 12.11.1992 n.542, così come modificato dalle norme successive, richiede ai fini del riconoscimento delle acque minerali, presupposto per il rilascio della concessione mineraria, testualmente:

"Nelle acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività antropica; il mancato riscontro di tali sostanze utilizzando metodi analitici con i livelli minimi di rendimento riportati in allegato II al presente decreto, del quale fa parte integrante, costituisce garanzia di qualità per l'acqua minerale:

- 1)... omissis;
- 2) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;
- 3....omissis;
- 4) idrocarburi policiclici aromatici."

Il venir meno delle caratteristiche indicate dell'acqua minerale nei termini indicati, infatti, determina oltre che la perdita del riconoscimento dell'acqua minerale naturale anche, ai sensi dell'art. 19 LRC 8/2008, la sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità.

Nel caso di specie il rischio di contaminazione della falda acquifera da parte degli idrocarburi è molto elevato, come si evince dalle relazioni idrogeologiche allegate.

Infatti, occorre considerare che il territorio oggetto dell'istanza non può essere considerato dal punto di vista ambientale come una unica entità omogenea ed isotropa all'interno della quale l'eventuale posizionamento di un elemento potenzialmente inquinante (pozzo di perforazione e tutte le attività a questo correlate) creerebbe lo stesso impatto ambientale indipendentemente dal luogo di ubicazione, ma piuttosto un complesso sistema disomogeneo ed anisotropo in cui l'inserimento di un elemento a questo estraneo può creare impatti ambientali differenti in funzione dell'ubicazione. Quindi il concetto di impossibilità di definire ubicazione, estensione e tipologia (del pozzo di perforazione) è poco attinente a quello di studio di impatto ambientale.

Data la natura del sistema acquifero dei Monti della Maddalena, al fine di salvaguardare e proteggere la




qualità e la quantità delle risorse idriche a questo riferite, cui appartengono anche le sorgenti di acqua minerale naturale captate dalla Società Concessionaria Sorgenti S. Stefano S.p.A. (Decreto Concessione Mineraria N. 14 del 29/06/2011 Giunta Regionale della Campania), deve essere evitata, soprattutto all'interno dell'area di concessione e delle relative aree di salvaguardia ambientale, qualsiasi attività, opera o intervento che possa influire sulla qualità e quantità delle acque minerali naturali attualmente disponibili.

#### ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento
- Allegato 2 - Decreto di rinnovo della concessione mineraria n. 14/2011 a firma del DD dell'AGC 15 – Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali con nota di trascrizione presso l'agenzia del Territorio di Salerno in data 08.08.2011 ed al numero di registro generale 31708 ed al numero di registro particolare n. 23938;
- Allegato 3 - Relazione idrogeologica preliminare a firma della dott.ssa geol. Eva Pescatore e del dott. geol. Vincenzo Siervo;
- Allegato 4 - Relazione idrogeologica definitiva, integrativa della precedente, a firma del dot. geol. Giovanni Savazzi;
- Allegato 5 - Relazione giuridica a firma dell'avv. Umberto Gentile.

Montesano sulla Marcellana, 20/02/2017

Il dichiarante  
  
Sorgenti S. Stefano SpA  
IL PRESIDENTE